


STATUTO



Art. 1

Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "Associazione Italiana Food Labelling Expert".

Art. 2

Scopo

L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere le competenze e la professionalità delle persone fisiche che svolgono, come lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi, la funzione di "Esperto dell'etichettatura dei prodotti alimentari".

L'Associazione ha le seguenti finalità:


- a) promuovere tra gli associati la cultura professionale necessaria a svolgere con adeguata capacità le attività lavorative sottese al ruolo di "Esperto dell'etichettatura dei prodotti alimentari";
- b) promuovere la ricerca e lo studio nel campo dell'etichettatura dei prodotti alimentari e nel campo della corretta e leale informazione del consumatore;
- c) organizzare e/o patrocinare eventi formativi e divulgativi sul tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari ai fini dell'aggiornamento professionale degli esperti;
- d) adoperarsi affinché le attività dei Soci si svolgano con correttezza:
- e) adoperarsi per l'elevazione e il progresso, sul piano scientifico, tecnico e deontologico, della professione di "Esperto dell'etichettatura dei prodotti alimentari";
- f) istituire un registro ove vengono indicati i nominativi dei Soci, nonché i dati di riferimento degli stessi le particolari specifiche competenze professionali (in aggiunta a quelle comunque necessarie per far parte dell'Associazione);
- g) mantenere aggiornato il registro dei Soci iscritti aventi diritto.

Art. 3

Sede e rappresentanza

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Via Cosimo del Fante, n.10 presso l'Istituto Italiano Imballaggio e la sua rappresentanza spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Presso la sede viene custodito il registro degli associati di cui al punto f) dell'art. 2.



Art. 4

Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2080, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Soci

L'Istituto Italiano Imballaggio è socio fondatore dell'Associazione Italiana Food Labelling Expert.

Fatto salvo l'Istituto Italiano Imballaggio, possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che, residenti in Italia o nell'Unione Europea, abbiano maturato una competenza specifica nel campo delle conoscenze sull'etichettatura dei prodotti alimentari; competenza che deve riguardare i profili legislativi e normativi e gli aspetti tecnico commerciali pertinenti.

Per essere Soci dell'Associazione è necessario dimostrare una adeguata preparazione sulle regole cogenti di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ed è necessario partecipare al corso/seminario promosso dall'Associazione, sostenendo e superando un apposito esame. L'esame si svolge con una prova scritta e comporta la verifica delle conoscenze acquisite durante il corso/seminario. La valutazione dell'esame spetta alla Commissione Esaminatrice di cui all'art. 15.

Le persone fisiche che rispettano i requisiti professionali previsti dalla scheda stabilita dal Consiglio Direttivo possono sostenere direttamente l'esame presso la Commissione Esaminatrice senza partecipare al corso/seminario. In caso di superamento dell'esame possono accedere al rapporto associativo.

Art. 6


Ammissione, durata e decadenza del rapporto associativo

Sulle domande di ammissione del Socio all'Associazione delibera il Consiglio Direttivo.

Per presentare la domanda è comunque necessario aver superato l'esame di cui all'art. 5, con esito positivo ed avere versato il contributo associativo.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accettata la domanda di adesione.

L'adesione all'Associazione si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, se non risulta inviata alla sede dell'Associazione una



regolare disdetta, con lettera raccomandata, entro il 30 di giugno dell'anno in corso. La disdetta avrà effetto dal 1° gennaio dell'an-

I Soci devono versare entro la data dell'Assemblea di ciascun anno il contributo associativo stabilito per quell'anno dal Consiglio Direttivo. I Soci che non abbiano versato il contributo associativo entro il 31 dicembre dell'anno solare trascorso possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo rimanendo impregiudicato l'obbligo del versamento del contributo arretrato.

I Soci devono mantenere ed aggiornare il livello di formazione professionale secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo. I Soci che non abbiano mantenuto l'aggiornamento professionale nell'anno solare trascorso possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Codice deontologico dei Soci

Il Socio nell'ambito delle attività lavorative di Esperto di etichettatura dei prodotti alimentari deve:

- a) tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni;
- b) svolgere la propria attività con lealtà, integrità morale e correttezza;
- c) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione;
- d) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati;
- e) mantenere sempre, nei rapporti con i colleghi, un comportamento ispirato alla lealtà ed al rispetto.


Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Segretario
- f) La Commissione Esaminatrice
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- h) Il Collegio dei Probiviri





Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci ai sensi dell'art. 20 c.c.

La convocazione, completa di indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, è inviata con e-mail o con altri mezzi idonei cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, a tutti gli associati almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza di almeno la metà dei votanti ad eccezione di quelle riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione per le quali si applicano le maggioranze previste rispettivamente degli articoli 21 e 22 del presente statuto.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano ad eccezione di quelle che riguardano il rinnovo delle cariche sociali che avvengono a scrutinio segreto.

L'Assemblea stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva l'entità dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo, stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge i membri del medesimo, i membri del Collegio dei Probiviri, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti,

decide le modifiche statutarie, decide lo scioglimento dell'Associazione e delibera su quant'altro demandato dalla legge e dallo Statuto.


L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Art. 10

Voto dei Soci in Assemblea

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento del contributo associativo.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresen-



tare da un altro socio mediante semplice delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di altri tre soci.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i Soci.

I membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci.


I Consiglieri eletti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

L'Istituto Italiano Imballaggio, in qualità di socio fondatore, può nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Il rappresentante dell'Istituto Italiano Imballaggio si aggiunge ai membri scelti tra i Soci, dura in carica un biennio e può essere riconfermato. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione con ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato quando il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno due volte all'anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) esercitare le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
- c) definire l'entità dei contributi associativi annui da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare l'ammissione di nuovi Soci;
- e) nominare e revocare il Segretario su proposta del Presidente;
- f) decidere sui programmi delle attività di formazione promossi o organizzati dall'Associazione;
- g) stabilire le attività formative minime che i Soci devono svolgere per il mantenimento e l'aggiornamento professionale;
- h) nominare i componenti della Commissione Esaminatrice prevista all'art. 15;
- i) stabilire la scheda dei requisiti professionali per le persone fisiche che intendono accedere all'esame senza partecipare al corso/ seminario;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni;
- k) vigilare sul rispetto delle norme deontologiche e doveri di cui al precedente art. 7 da parte dei soci ed iscritti al registro;
- I) decidere la decadenza dei Soci.



Art. 12

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica un biennio ed è rieleggibile per un altro biennio. Scaduto il suo mandato, non è rieleggibile se non dopo un biennio.

Sono compiti del Presidente:

- a) rappresentare legalmente l'Associazione a tutti gli effetti di legge con pieni poteri di amministrazione;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) convocare su delibera della Consiglio Direttivo l'Assemblea e presiederla;
- d) eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) vigilare sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione;
- f) dare parere vincolante al Segretario per le delibere concernenti l'organico del personale.

Art. 13

Vice Presidente

Il Vice Presidente viene scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di sua assenza o impedimento.

Al Vice Presidente possono essere affidati, dal Presidente, compiti o incarichi determinati.

Il Vice Presidente dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e, se eletto successivamente a seguito di dimissioni o di impedimento, fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.


Art. 14

Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato su proposta del Presidente. Può essere Socio o persona estranea all'Associazione. Il Segretario sovraintende all'attività dell'Associazione nella sua globalità.

E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovraintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Decide, su conforme parere del Presidente, l'assunzione del personale, secondo necessità. Il Segretario assume di norma e salvo impedimenti la funzione di segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Provvede che di tali riunioni venga redatto un sintetico verbale da tenere agli atti.



Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi statutari e provvede ad assicurare la funzione di segreteria.

Provvede all'iscrizione nel registro dei nominativi degli associati e provvede all'aggiornamento del registro nel corso dell'anno.

Art. 15

Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice, costituita da tre o cinque esperti del settore scelti dal Consiglio Direttivo non esclusivamente tra i Soci, ha il compito di valutare il superamento o meno degli esami di cui all'art. 5. La Commissione Esaminatrice nomina tra i suoi componenti un Presidente. Il suo giudizio è insindacabile.

La Commissione Esaminatrice, al termine delle valutazione del test finale, trasmette al più presto i risultati al Presidente e al Segretario dell'Associazione.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti che è nominato dall'Assemblea in ragione di cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

I Revisori, che nel loro ambito nominano un Presidente, devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il collegio deve redigere un verbale per le proprie riunioni firmato dai Revisori.

I Revisori dei Conti, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.


Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore effettivo uno dei Revisori supplenti subentra a quello effettivo.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea nomina tre Probiviri che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. La scelta può essere fatta in tutto o in parte anche fra persone estranee all'Associazione. Il Collegio dei Probiviri nomina tra i suoi membri un Presidente.

Ai Probiviri sono deferite le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e, su richiesta dei Soci interes-



ASSOCIAZIONE ITALIANA

FINALIANA

LABELLING EXPERT

sati, altre controversie concernenti la vita associativa. Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 18

Registro dei Soci

I Soci regolarmente iscritti ricevono l'attestato e sono automaticamente inseriti nel registro, ad eccezione del membro fondatore Istituto Italiano Imballaggio.

I Soci dimissionari o decaduti per decisione del Consiglio Direttivo sono cancellati dal registro.

Art. 19

Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi annuali e straordinari;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli avanzi di gestione nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 20

Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo al 31 Dicembre, da sottoporre al Consiglio e all'Assemblea insieme alla relazione del collegio dei Revisori.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.



Art. 21

Modifiche statutarie

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

Il Consiglio Direttivo può inoltre sottoporre agli associati, mediante referendum tra gli stessi, anche a mezzo posta, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati.

Art. 22

Scioglimento dell'Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) della totalità dei voti spettanti a tutti gli associati.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì le destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Varie

Per ogni altra disposizione non contemplata dal presente statuto, viene fatto rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti, relative alle associazioni private senza scopo di lucro.



AIFLE

Via Cosimo Del Fante 10 20122 Milano Tel. +39 02 58319624 Fax +39 02 58319677

C.F: 97746310156

info@aifle.it segreteria@aifle.it